

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FANFANI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**(GONELLA)**

COL MINISTRO DEL BILANCIO

**(MEDICI)**

COL MINISTRO DEL TESORO

**(ANDREOTTI)**

COL MINISTRO DELLE FINANZE

**(PRETI)**

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**(MORO)**

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**(COLOMBO)**

Adesione allo Statuto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, adottato a New Delhi dalla Conferenza generale dell' U.N.E.S.C.O. nella sua IX Sessione, ratifica dell'Accordo tra l'Italia e U.N.E.S.C.O. per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del Centro suddetto sul territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957 ed esecuzione dello Statuto e dell'Accordo suddetti

*Presentato alla Presidenza l' 8 novembre 1958*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il presente disegno di legge vengono proposte la istituzione in Italia del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali promosso dall'U. N. E. S. C. O., e la adesione del nostro Paese allo Statuto del Centro stesso.

La scelta dell'Italia quale sede di una istituzione internazionale di importanza

culturale così spiccata, mentre rappresenta, sul terreno dei fatti, il più esplicito riconoscimento della completezza d'insieme degli istituti italiani che si occupano di restauro e di studio dei materiali artistici, e dell'alta capacità degli specialisti italiani in questo campo, costituisce il coronamento di una lunga azione degli organi competenti intesa a mettere in valore sul piano internazionale,

e più specificamente in sede U.N.E.S.C.O., gli elementi che fanno del nostro Paese il più indicato ad ospitare un organismo del genere.

Sin dalla quinta sessione della Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O. si era delineata l'opportunità della creazione di un organismo centrale internazionale suscettibile di consigliare ed aiutare gli Stati membri per la conservazione e il restauro dei loro monumenti, opere d'arte, oggetti di museo, collezioni storiche e scientifiche ed altri Beni culturali. In pratica, si trattava di costituire un organismo al quale, oltre i compiti generali di studio e di ricerca, i singoli Paesi potessero sottoporre per consulenza e guida anche speciali casi richiedenti restauro o misure di prevenzione, affinché, dopo opportuno esame in loco, o presso l'organismo stesso, questo potesse indicare a quali interventi fosse necessario procedere e a quali specialisti affidare il lavoro.

Nella settima sessione del 1952, la Conferenza generale autorizzò il direttore generale a studiare in collaborazione con il Consiglio internazionale dei musei e con il Comitato internazionale per i monumenti (I.C.O.M.) le possibilità pratiche di realizzazione di un tale organismo. Appare subito chiaro che per quanto riguardava la sede del futuro Centro, la soluzione più semplice e più conveniente sarebbe stata di collegare il nuovo organismo a una istituzione nazionale già esistente. Impostata in tal modo la questione, la scelta si ridusse in breve a poche città. Da ultimo restarono in gara Bruxelles e Roma, la prima per la esistenza del Laboratorio centrale dei musei del Belgio, la seconda per quella dell'Istituto nazionale centrale del restauro, istituzioni che, per mole e livello scientifico, risultarono le sole atte ad affiancare un organismo internazionale come il progettato Centro.

I due Governi vennero quindi invitati a formulare proposte concrete circa la possibilità di creazione del Centro presso le rispettive istituzioni nazionali. Fu questa la fase determinante per l'assegnazione della sede, fu in questa fase che venne fatto quanto necessario per porre convenientemente in valore le alte possibilità del nostro Istituto centrale, nonché per far valere la esistenza in Italia di un complesso di altre istituzioni scientifiche che avrebbero potuto offrire all'Ente internazionale

opportuna collaborazione. Tali istituzioni sono: l'Istituto di patologia del libro di Roma, la Scuola centrale antincendi di Roma, l'Opificio delle pietre dure di Firenze, l'Istituto d'arte per la ceramica di Faenza, la Scuola del mosaico di Ravenna. Furono altresì precisate le facilitazioni che, oltre le prestazioni dei suddetti istituti, il Governo italiano avrebbe potuto offrire al Centro.

A conclusione dell'azione svolta dai nostri organi competenti il Consiglio esecutivo nella sessione del settembre 1955 optò per la sede italiana e da allora ebbe inizio tra i rappresentati dell'U.N.E.S.C.O. e quelli del Governo italiano un comune lavoro che portò alla stesura di un progetto di statuto del costituendo organismo e di un accordo U.N.E.S.C.O.-Italia per la sua costituzione a Roma.

La Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O., nella IX sessione tenuta a New Delhi nel 1956, sanzionò quanto già deliberato e autorizzò il direttore generale a concludere con il Governo italiano l'accordo speciale di cui sopra. Nell'aprile del 1957 il documento veniva firmato a Parigi dal nostro Ministro degli esteri e dal direttore generale dell'U.N.E.S.C.O.

Mentre l'Accordo entrerà in vigore al momento della ratifica dell'Italia (Accordo, articolo 13) il Centro inizia formalmente la sua vita con l'adesione di 5 Stati (Statuto, articolo 15). Nell'aderire, gli Stati si impegnano a contribuire alle spese del Centro in misura che sarà precisata in avvenire dall'Assemblea generale degli Stati partecipanti, ma che, per i primi due anni, è fissata (Statuto, articolo 12) all'1 per cento del contributo dei medesimi Stati all'U.N.E.S.C.O. per il 1957. Per l'Italia tale quota sociale ammonterà quindi a circa lire 1.500.000. L'U.N.E.S.C.O., da parte sua, verserà al Centro un contributo che, per ciascuno dei primi quattro anni, non sarà inferiore a 12.000 dollari (Statuto, articolo 12).

Nella gestione del Centro, l'Italia si assicurata una costante presenza attraverso la statutaria partecipazione al Consiglio di un rappresentante del Governo e del direttore dell'Istituto nazionale centrale del restauro (Statuto, articolo 12). Quanto alle facilitazioni concesse dall'Italia e sanzionate dall'Accordo, la più importante è da ravvisarsi nell'opera prestata gratuitamente dagli Istituti italiani specializzati per l'effettuazione di indagini e ricerche

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

speciali. All'Istituto nazionale centrale del restauro, evidentemente, sarà riservato, con l'onore, l'onere di gran lunga maggiore e più continuativo di tali prestazioni. E pert, da sottolineare che le spese risultanti da ricerche prolungate o richiedenti l'impiego di materie rare e costose, come pure gli spostamenti di personale, verranno rimborsate ai nostri Istituti. (Accordo, articolo 4).

Il Governo italiano si è inoltre impegnato a fornire al Centro i locali indispensabili, che devono essere nelle immediate vicinanze del nostro Istituto del restauro, a provvedere al normale mantenimento, ecc. (Accordo, articolo 2). Dovrà inoltre fornire gratuitamente al Centro il personale amministrativo necessario, il cui stipendio corrisposto dal Governo italiano sarà integrato da un pari contributo del Centro.

Altre esenzioni di carattere fiscale, doganale, giuridico, sono destinate ad assicurare, secondo la prassi internazionale, l'indipendenza del Centro nell'assolvimento dei suoi compiti.

Quanto ai vantaggi derivanti dalla presenza in Italia del Centro di cui trattasi, accanto al grande prestigio che discende ai nostri studi, ai nostri studiosi e ai nostri istituti da un simile

riconoscimento, con il quale viene a consacrarsi in maniera durevole un primato scientifico e tecnico, bisogna porre mente al movimento degli esperti e al lavoro che il Centro e i Paesi che richiederanno il suo intervento potranno affidare anche a privati italiani. Va ricordato che al campo dell'arte, e specialmente dell'arte antica, maggiormente soggetta alle cure del Centro, si ricollega un ingente movimento finanziario; la creazione di un Centro del genere, se pure specializzato, comporta in qualche modo la gravitazione di tutto un ambiente e il richiamo di un complesso di interessi anche concreti. Questi effetti, naturalmente, sono destinati a rilevarsi sempre più sensibilmente nel progresso degli anni con uno sviluppo che sin da ora si prospetta con sicurezza.

La già avvenuta adesione di 9 Stati membri dell'U. N. E. S. C. O., quali l'Austria, la Spagna, il Marocco, la Repubblica Dominicana, la Polonia, Israele, il Libano, la Giordania e Ceylon, e le altre che si profilano con certezza, mentre costituiscono la migliore prova della rispondenza del Centro a una necessità internazionalmente sentita, rende estremamente urgente l'adesione dell'Italia e la ratifica dell'Accordo con l'U. N. E. S. C. O., che potranno dare a questa istituzione vita effettiva.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato:

- ad aderire allo Statuto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, adottato a New Delhi, il 5 dicembre 1956, dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, nella sua IX Sessione;
- a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del « Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali » sul territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957.

### ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto ed all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro rispettiva entrata in vigore in conformità, dell'articolo 2 dello Statuto e dell'articolo 13 dell'Accordo.

### ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e dalla partecipazione italiana al Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, previsto, per l'esercizio finanziario 1958-59, in lire 1.500.000, sarà provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il predetto esercizio e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.